

ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

RUSSO ANIELLO - Iscritto alla Sezione A del RUI con numero A000673589 in data 12/01/2021.

Responsabile dell'attività di intermediazione di Russo Assicurazioni S.r.l.s., Società iscritta alla Sezione A del RUI con numero A000623872 in data 11/03/2019.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- a) consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene le informazioni sulle remunerazioni e sul modello di distribuzione adottato;
- c) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni atto o documento da esso sottoscritto.
- d) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informano il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ad ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Parte riservata al contraente (da trattenere in agenzia). Da utilizzare solo in caso di offerta fuori sede

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, l'informativa in ordine all'elenco delle regole di comportamento del distributore che l'intermediario deve rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto in caso di vendita fuori sede.

Data _____

Firma per ricevuta _____